



TRIBUNALE DI PAVIA
Prima Sezione Civile
UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di sovraindebitamento n. 8/2019

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il Giudice,

a completo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2020;

visti i chiarimenti resi dall'OCC il 13.7.2020;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositata in data 11.11.2019;

da

con l'opposizione dei seguenti creditori:

.....

con il voto favorevole espresso dal 53,42 % dei creditori (la percentuale minima di adesione deve essere pari al 60% dei crediti salvo il controllo giudiziale di convenienza di cui *infra*);

vista la documentazione allegata alla proposta di accordo;

letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, dott.

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

condiviso il giudizio del Professionista circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, espresso nella relazione particolareggiata e in particolare alle pagine 7 e ss. della relazione integrativa dell'11/13.7.2020;

rilevato che in relazione al giudizio di convenienza rispetto all'alternativa procedura di liquidazione del patrimonio può farsi integrale riferimento alla predetta relazione integrativa;

osservato, in sintesi, che l'OCC ha correttamente riscontrato un possibile attivo a disposizione per i creditori nella procedura di liquidazione del patrimonio di circa € 3.200 – liquidazione del patrimonio ragionevolmente calcolata in quattro anni e considerando la cessazione delle trattenute mensili sullo stipendio percepito dalla ricorrente –, quindi di gran lunga inferiore rispetto a quanto messo a disposizione dalla ricorrente con il presente accordo (€ 22.800,00);

rilevato, perciò, che possono essere giudizialmente superati i dissensi ostativi;

rilevato che la quota di reddito che il **debitore ha riservato** per le indispensabili esigenze di vita di una famiglia composta da 2 persone (€ 1.060,00 mensili, le singole spese sono meglio specificate nell'all. 16 della proposta) appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento **suo e della sua famiglia**, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;

rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013);

rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento alla durata complessiva del piano di ristrutturazione proposto;

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe, così provvede:

1. **omologa** l'accordo di composizione della crisi proposto **dal ricorrente** alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega il dott. _____ quale Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti **dal ricorrente**, indicati nella nuova proposta di cui alla seconda relazione dell'OCC del 23.6.2020, mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
3. dispone che, a cura del Professionista dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione, eventualmente da costituire, del sito internet del Tribunale di Pavia con oscuramento dei nomi di eventuali minori;
4. ricorda quanto già indicato nel decreto di apertura della procedura, ossia che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore all'apertura della procedura (si precisa che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili).

Si comunichi **al ricorrente**, al Professionista dell'OCC e agli eventuali creditori costituiti.

Pavia, 17/07/2020

Il Giudice